

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO FORMATIVO PER GLI ALLIEVI DEI MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO E PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE

T R A

L'AZIENDA KON TE S.r.l., con sede in Via Del Bosco 282, 56029 Santa Croce Sull'Arno (PI), c.f./P.IVA 02018790507, rappresentato dalla Dott.ssa Valeria VANONI

E

L'Istituto Skinner con Sede in Via Torino, 29 – 00184 Roma - c.f. e P. I. 04042691008, rappresentato dal Direttore Prof. Antonino TAMBURELLO.

Premesso

- *Che l'art. 3 della L. 18.2.1989 n. 56 prevede che l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 10.3.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R.;*
- *Che la Scuola Istituto Skinner ha ottenuto il riconoscimento quale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale con Decreto ministeriale del 9 settembre 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26.9.1994.*
- *Che l'Istituto Skinner in collaborazione con l'Università Europea di Roma svolge attività di formazione post-lauream attraverso Master di II Livello rivolti ai laureati in Psicologia e Medicina e Chirurgia;*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda consente agli iscritti della Scuola di effettuare il tirocinio previsto per l'esercizio della

professione di psicoterapeuta presso i servizi e le strutture in cui operano organicamente psicoterapeuti.

ART. 2

L'Azienda consente agli iscritti ai Master di effettuare il tirocinio previsto dal Programma presso le sue strutture.

ART. 3

La Scuola, a tal fine, presenterà all'Azienda, di anno in anno, i nominativi degli allievi che intendano effettuare il tirocinio.

L'Azienda potrà accogliere un numero massimo di 5 allievi ogni anno.

ART. 4

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 24.6.1997 n. 196 e D. M. 25.3.1998 n. 142 non costituisce rapporto di lavoro e le risorse e le prestazioni di cui alla presente convenzione sono consensualmente definite senza alcun onere.

ART. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- rispettare le norme, previste dall'Azienda, in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;*
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.*

ART. 6

La Scuola assicura che gli allievi si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo stage svolto presso l'Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 e ai sensi dell'art. 13 dello stesso D. Lgs.

ART. 7

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione, viene predisposto dalla scuola, un progetto formativo.

ART.8

La presente convenzione ha validità 5 anni dalla data della sottoscrizione.

ART. 9

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 5 della Legge 21 dicembre 1978 n. 845.

ART. 10

Ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. A) del D.Lgs 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e in particolare:

- a) Il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n.221/CSR del 21.12.2011*
- b) Gli obblighi di cui all'artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/08 nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante"*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

(Prof. Antonino Tamburello)

Roma, li.....

IL DIRETTORE

(DOTT. VALERIA A. VANNONI)

Valeria Vannoni

Santa Croce S.p.A., li.....23/07/2015